



TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE

SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI
NEL PERIODO FERIALE

Ai sensi dell'art. 155 cpc – Computo dei termini

Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.

Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.

I giorni festivi si computano nel termine.

Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.

Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.

Ai sensi della Legge 7 ottobre 1969, n. 742 – Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

1. *Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.*

La sospensione **NON** si applica:

- Cause civili relative ad alimenti → Art. 92 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12
- Procedimenti cautelari → Art. 92 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12
- Procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione → Art. 92 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12
- Procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari → Art. 92 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12

- Sfratti → Art. 92 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12
- Opposizione all'esecuzione → Art. 92 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12
- Dichiarazione e revoca dei fallimenti → Art. 92 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12
- in genere quelle rispetto alle quali
la ritardata trattazione potrebbe
produrre grave pregiudizio alle parti
*“In quest'ultimo caso la dichiarazione
di urgenza è fatta dal presidente in calce
alla citazione o al ricorso, con decreto
non impugnabile, e per le cause già
iniziate, con provvedimento del giudice
istruttore o del collegio, egualmente
non impugnabile”* → Art. 92 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12
- Opposizione agli atti esecutivi → sentenza Cassazione civile, sez. III, 31
gennaio 2006, n. 2140;
sentenza Cassazione civile, sez. III, 20
marzo 2006, n. 6103;
- Opposizione di terzo all'esecuzione → sentenza Cassazione civile, sez. III, 31
gennaio 2006, n. 2140;
sentenza Cassazione civile, sez. III, 20
marzo 2006, n. 6103;
- Accertamento dell'obbligo del terzo → sentenza Cassazione civile, sez. III, 31
gennaio 2006, n. 2140;
sentenza Cassazione civile, sez. III, 20
marzo 2006, n. 6103;